

DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA, FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO – CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTICOLI 60, 95 E DELL'ART. 164 E SUCCESSIVI “PARTE III CONTRATTI DI CONCESSIONE” E NEL RISPETTO DELL'ARTICOLO 34 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 E SS.MM.II. – DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO PER IL SOPRAVVITTO, INCLUSO IL SERVIZIO DI APPROVVIGIONAMENTO DELLE RICHIESTE PERVENUTE PER LA FORNITURA DI GENERI NON TARIFFATI TRAMITE IL MOD. 393 (CD. “DOMANDINA), A FAVORE DELLA POPOLAZIONE DEI DETENUTI ED INTERNATI RISTRETTI NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI PER ADULTI DELLA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE DEL PROVVEDITORATO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Periodo: 01/07/2022 – 30/06/2027, oltre a ulteriori sei mesi di proroga tecnica.

LOTTO 1 – LOTTO NAZIONALE 12 – CIG 9139434387

LOTTO 2 – LOTTO NAZIONALE 13 – CIG 913945118F

LOTTO 3 – LOTTO NAZIONALE 14 – CIG 913946906A

CUP J29I22000120007

Valore massimo stimato della concessione: euro 15.203.653,44 al netto di IVA.

Durata della concessione: 60 mesi + 6 mesi (proroga contrattuale).

Data scadenza presentazione delle offerte: 26.04.2022, entro le ore 12.00

Data apertura documentazione amministrativa: 26.04.2022, ore 13.00

SOMMARIO

1.	PREMESSE	4
	STAZIONE APPALTANTE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	4
	INFORMAZIONI PRELIMINARI IN ORDINE AI REQUISITI RICHIESTI	4
2.	PIATTAFORMA TELEMATICA.....	5
2.1	IL SISTEMA DI NEGOZIAZIONE	5
2.2	DOTAZIONI TECNICHE	6
2.3	IDENTIFICAZIONE	7
2.4	GESTORE DEL SISTEMA.....	8
3.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	8
3.1	Documenti di gara	8
3.2	Chiarimenti	9
3.3	Comunicazioni	9
4.	OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	9
5.	DURATA DELLA CONCESSIONE, OPZIONI E RINNOVI	14
5.1	Durata.....	14
5.2	Opzioni e rinnovi.....	14
6.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	15
7.	REQUISITI GENERALI	16
8.	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	16
8.1	Requisiti di idoneità	16
8.2	Requisiti di capacità economica e finanziaria.....	16
8.3	Requisiti di capacità tecnica e professionale	18
8.4	Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....	19
8.5	Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili.....	20
9.	AVVALIMENTO	20
10.	SUBAPPALTO	21
11.	GARANZIA DEL CONTRATTO.....	22
11.1	GARANZIA PROVVISORIA	22
11.2	GARANZIA DEFINITIVA	24
11.3	ASSICURAZIONE E GESTIONE DEI SINISTRI.....	24
12.	SOPRALLUOGO FACOLTATIVO	25
13.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	26
14.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	27
14.1	Regole per la presentazione dell'offerta.....	27
15.	SOCCORSO ISTRUTTORIO	29
16.	CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	30
16.1	Domanda di partecipazione e eventuale procura.....	30
16.2	Documento di gara unico europeo.....	32
16.3	Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo.....	33
16.3.1	Dichiarazione integrativa	33
16.3.2	Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati.....	34
16.3.3	Documentazione a corredo	36
17.	CONTENUTO DELLA BUSTA B - OFFERTA TECNICA.....	36
18.	CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA C - OFFERTA ECONOMICA	37
19.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	41
19.1	Criteri di valutazione dell'offerta tecnica	41
20.	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.....	44
21.	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA	46
22.	PROCEDURA DI GARA	47
22.1	Autorità di gara e relative sedute.....	47
22.2	Decreto di ammissione/esclusione.....	48
22.3	Commissione giudicatrice e relative sedute.....	48

	22.4 Verifiche nel corso della procedura.....	49
23	AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO.....	50
24	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	51
25	CODICE DI COMPORTAMENTO.....	51
26	ACCESSO AGLI ATTI.....	52
27	CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA	52
28	REGOLE DI CONDOTTA PER L'UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA.....	52
29	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	53
30	INFORMATIVA SULLA PRIVACY.....	53

1. PREMESSE

Con determina/decreto a contrarre n. 21 del 14.03.2022, questa Amministrazione ha deliberato di affidare mediante concessione di servizi ai sensi dell'art. 164 e seguenti del Codice dei contratti, il servizio di vendita di generi extra-vitto (c.d. Sopravvitto) della circoscrizione territoriale del Provveditorato regionale della Sardegna per un periodo di 60 mesi, dal 1 luglio 2022 al 30 giugno 2027, oltre a ulteriori mesi sei di proroga tecnica.

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Sistema) accessibile all'indirizzo https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/vetrina_bandi.html?filter=AB

e conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 34, 44, 52, 58, 60 e 95 del Codice.

STAZIONE APPALTANTE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dipartimento Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato Regionale per la Sardegna (Codice IPA: QHQ456) – Codice fiscale 92094200927 – Viale Buon Cammino n. 19 – CAP. 09123 –CAGLIARI – PEC: prcagliari@giustiziacert.it – email: pr.cagliari@giustizia.it.

Le funzioni di Responsabile del procedimento (RUP) sono svolte dalla Dott.ssa Emanuela Ceccarelli.

INFORMAZIONI PRELIMINARI IN ORDINE AI REQUISITI RICHIESTI

In relazione alla tipologia del servizio richiesto e della sua particolare destinazione d'uso, possono partecipare alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti nel successivo paragrafo 7 del presente disciplinare.

Il Servizio è da espletare presso le seguenti strutture:

– **Lotto 1 – Lotto 12 Nazionale**

Casa Circondariale di Cagliari – Uta

Casa Reclusione di Is Arenas – Arbus

Casa Reclusione di Isili

– **Lotto 2 – Lotto 13 Nazionale**

Casa Reclusione di Mamone – Lodè

Casa Circondariale di Nuoro

Casa Circondariale di Lanusei

Casa Reclusione di Tempio Pausania

– **Lotto 3 – Lotto 14 Nazionale**

Casa Reclusione di Alghero

Casa Circondariale di Sassari

Casa Reclusione di Oristano

2. PIATTAFORMA TELEMATICA

2.1 IL SISTEMA DI NEGOZIAZIONE

La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente previsto in maniera espressa, attraverso l'utilizzazione di una Piattaforma telematica (di seguito per brevità anche solo "Sistema").

Il funzionamento del Sistema avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - Electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del Codice e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID. Il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato Regionale per la Sardegna (di seguito, per brevità, l'Amministrazione) si avvarrà di tale Sistema in modalità ASP (Application Service Provider).

L'utilizzo del Sistema comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sul Sistema.

L'utilizzo del Sistema avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo del Sistema.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento al Sistema;
- utilizzo del Sistema da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione";

In caso di mancato funzionamento del sistema o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento del Sistema e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione presso tutti gli indirizzi Internet disponibili di cui al punto I.1 (verificare) del Bando di gara, nella sezione dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Il Sistema garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. Il Sistema è realizzato con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema sono registrate e attribuite all'operatore economico e

fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della Legge n. 241/1990.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo del Sistema è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento del Sistema avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione" che costituisce parte integrante del presente disciplinare. L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

Il Sistema è normalmente accessibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette. L'accesso al Sistema potrebbe comunque essere, rallentato, ostacolato o impedito per interventi di manutenzione programmati sul Sistema o problematiche tecniche, che verranno, ove possibile, segnalati agli utenti con idoneo preavviso.

L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati (tra cui in particolare le Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione), e le istruzioni presenti nel sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito www.acquistinretepa.it o le comunicazioni attraverso il Sistema.

In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della registrazione dell'operatore economico, l'operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura.

Con la registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subito.

2.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Regole del sistema di e-Procurement della pubblica amministrazione", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo del Sistema.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sul Sistema;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, di carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo, nonché delle specifiche credenziali rilasciate in sede di registrazione al Sistema;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di

firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82 / 05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

2.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere, previa apposita Registrazione, al Sistema.

La Registrazione deve essere necessariamente effettuata da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta e non in quella di registrazione.

La registrazione al Sistema deve essere richiesta - necessariamente - da almeno un soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.]

All'esito della Registrazione viene rilasciata al soggetto che ne ha fatto richiesta una *userid* e una *password* (d'ora innanzi anche "*account*"). L'*account* è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005.

Il titolare dell'*account* è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi, in conformità a quanto previsto dall'art. 13 delle Regole del sistema e-Procurement

L'*account* creato in sede di registrazione è necessario, fermo quanto successivamente specificato, ai fini dell'identificazione per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. Per poter partecipare alla gara, l'utente dovrà associarsi alla P.IVA/Altro identificativo dell'operatore economico per conto del quale intende operare.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'*account* riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'*account* all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso al Sistema è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico registrato.

L'identificazione può avvenire alternativamente o congiuntamente:

- 1) mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- 2) tramite l'*account* rilasciato in fase di registrazione;
- 3) mediante una o più delle seguenti modalità di identificazione digitale: carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico devono essere effettuate contattando il Call Center dedicato

presso i recapiti indicati nel sito www.acquistinretepa.it

2.4 GESTORE DEL SISTEMA

Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante ed Amministrazione aggiudicatrice è il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato Regionale per la Sardegna, la stessa si avvale, per il tramite di Consip, del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito www.acquistinretepa.it risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita) incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.

Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema stesso ed è altresì responsabile dell'adozione di adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR").

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

3.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- Modello A - Domanda di partecipazione
- Capitolato Speciale di Appalto;
- Schema di contratto;
- Modello B – DGUE
- Allegato 1 al contratto "Patto di integrità – D.M. del Ministero della Giustizia del 30 gennaio 2019";
- Modelli 72 degli Istituti Penitenziari;
- Appendice n. 1 al Capitolato prestazionale – Durata e valore del Contratto;
- Appendice n. 2 al Capitolato prestazionale -Storico del fatturato del Servizio per
- il Sopravvitto;
- Appendice n. 3 al Capitolato prestazionale - Indicazioni svolgimento servizio sopravvitto
- Modello C – Dichiarazione integrativa;
- Modello D - Dettaglio Offerta economica
- Piano Economico-Finanziario elaborato dall'Amministrazione per ciascun lotto;
- Matrice dei rischi;
- Fac simile Atto di regolamentazione;
- Documento di valutazione dei rischi da interferenze

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link:

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_29_11.page

e sul Sistema, al link

Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da uno dei certificatori iscritti all'Elenco di cui all'articolo 29 del D.lgs. n. 82/2005 e disponibile sul sito www.agid.gov.it.

3.2 CHIARIMENTI

Successivamente alla pubblicazione della documentazione di gara sul sito istituzionale e sul Sistema telematico, le comunicazioni e gli scambi di informazioni, comprese le risposte ai chiarimenti richiesti e alle FAQ, avverranno prevalentemente attraverso il Sistema.

Le richieste di chiarimenti e/o di informazioni sulla presente procedura e sulla documentazione di gara potranno essere inoltrate, esclusivamente in lingua italiana, **entro e non oltre** il termine delle **ore 12.00 del giorno 08.04.2022** tramite l'apposita sezione del Sistema, previa registrazione allo stesso.

Ai sensi dell'art. 74, comma 4 del Codice, le risposte alle richieste presentate in tempo utile verranno fornite, stesso mezzo, almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle candidature.

I chiarimenti, se ritenuti di ausilio per tutti i possibili candidati, saranno pubblicati in forma anonima sul Sistema.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

In ogni caso i chiarimenti forniti non avranno nessun valore modificativo di quanto prescritto dalla *lex specialis*, costituendo essi solo delle mere interpretazioni di quest'ultima. Eventuali rettifiche al Bando e/o agli altri atti di gara verranno pubblicate sul Sistema e sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia.

3.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite il Sistema e sono accessibili nell'apposita "Area comunicazioni". È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n.82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso lo stesso Sistema e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui all'articolo 21; avvengono presso il Sistema.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

4. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La concessione ha per oggetto, ai sensi dell'art. 9, comma 7, dell'Ordinamento penitenziario (L. 354/1975) e dell'art. 12 del Regolamento di esecuzione (DPR. 230/2000), cui si rinvia integralmente per

gli aspetti di maggior dettaglio, il Servizio per il Sopravvitto, che si espleta presso ogni Direzione di Istituto Penitenziario e che consiste nella vendita previo approvvigionamento di generi alimentari e non alimentari (extra-vitto) dei quali è consentito, ai ristretti, l'acquisto con propri fondi (peculio), su autorizzazione della Direzione dell'Istituto penitenziario, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dalla regolazione amministrativa dettata in materia (in particolare il sopracitato art. 9 dell'Ordinamento Penitenziario e art. 12 del rispettivo Regolamento di esecuzione). In tale contesto, il Servizio è reso in assenza di concorrenza, fatte salve alcune, limitate eccezioni, riconducibili alla promozione di attività di autoproduzione che costituiscono elemento del trattamento penitenziario (v. "Matrice dei rischi"). In talune realtà, dove sono presenti taluni processi di autoproduzione, l'Amministrazione può consentire, infatti, ai ristretti, di acquistare direttamente dalla produzione interna.

I generi in vendita al Sopravvitto presso ogni Istituto, riportati in appositi listini denominati "Modello 72", consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in alimenti comuni di vario tipo, tra cui pasta, salumi, latticini, scatolame, carne, frutta e verdura, dolci, nonché in articoli per l'igiene e la cosmesi, casalinghi tipo stoviglieria, articoli di cartoleria di uso comune, abbigliamento intimo, libri, giornali e riviste.

È opportuno evidenziare che i predetti Modelli 72 non sono statici, ma, nel tempo, modificabili (es: in ragione di nuovi prodotti, nuove marche, ecc.), tenuto conto della dinamicità del mercato esterno, della normativa e dei regolamenti, in un'alternanza di iniziative tra Concedente e Concessionario, avuto sempre riguardo al bilanciamento delle esigenze di ordine e sicurezza interna che connotano la realtà penitenziaria (la matrice dei rischi rileva anche tali casistiche).

Per quanto attiene alle marche dei prodotti in vendita, nel modello 72 di cui sopra, si precisa che il concessionario dovrà offrire, per ciascuna delle categorie sottoelencate,

1. Pasta;
2. Passate;
3. Pelati;
4. Riso;
5. Olio di semi;
6. Olio di oliva;
7. Caffè;
8. Latte;
9. Yogurt;
10. The/Tisane/Infusi;
11. Biscotti;
12. Cereali/Galette;
13. Fette biscottate;
14. Crackers;
15. Formaggi spalmabili;
16. Mozzarella;
17. Affettati sottovuoto;
18. Scatolame pesce;
19. Scatolame carne;
20. Scatolame legumi;
21. Surgelati;
22. Pizza surgelata;
23. Merendine;

24. Cioccolato;

25. Dolci tipici festività;

almeno un prodotto di due marche, di cui una nota marca commerciale (a sua scelta) e una marca di discount, al fine di permettere un'offerta diversificata dal punto di vista dei prezzi di vendita.

Per esempio, in relazione alla categoria "Pasta", considerato che il modello 72 contempla circa una decina di formati, il Concessionario sarà tenuto ad offrire, a scelta dello stesso, almeno uno dei formati della pasta, sia di una nota marca commerciale sia di una marca discount.

I modelli 72 allegati ai presenti documenti di gara sono riferiti a un elenco di prodotti (e relative marche) attualmente approvati e in vendita; si precisa che le marche commerciali in essi riportate non sono vincolanti per il concorrente, il quale, nel prenderne visione, potrà effettuare le sue valutazioni commerciali sulla base dell'offerta di marche anche alternative, seppur equivalenti.

Per i prodotti non di marca e di basso costo, il rilevamento dei prezzi verrà effettuato presso esercizi discount o similari- eventualmente più vicini al singolo istituto che ne permettano la verifica, anche avuto riguardo alla sola classe e tipologia di appartenenza del prodotto.

Il prezzo dei generi in vendita è posto a carico del richiedente secondo regole, procedure e limiti fissati. La vendita è, difatti, previamente autorizzata dalla Direzione, secondo limiti di spesa settimanali e mensili periodicamente aggiornati dall'Amministrazione Penitenziaria. Il pagamento è effettuato, mensilmente, dalla Direzione dell'Istituto sui fondi privati (peculio) dei detenuti che hanno usufruito del Servizio, previa acquisizione della pertinente documentazione contabile e fiscale (e previo accertamento di ciascuna provvista).

I generi del Sopravvitto, predisposti e porzionati a cura del concessionario, devono essere consegnati presso l'ufficio del sopravvitto interno ad ogni singolo Istituto penitenziario e preventivamente indicato dalla Direzione. La consegna avverrà nei tempi previsti dal Capitolato Speciale di Appalto, al Personale Penitenziario e ai preposti che provvederanno alla distribuzione agli acquirenti.

L'attività del Concessionario per il servizio in oggetto è interamente remunerata, come da normativa vigente, dal prezzo corrisposto dai detenuti per gli acquisti effettuati con i fondi del proprio peculio personale.

Il volume dell'attività di vendita dipende dalla domanda proveniente dai detenuti e internati, che può essere esercitata nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 12, comma 6, dall'art. 14, e dall'art. 57, commi 6 e 7 del Regolamento di esecuzione, nonché dalle disposizioni e regolazioni emanate in materia dall'Amministrazione, tra cui i regolamenti dei singoli istituti. L'Amministrazione non assume alcun impegno sul volume delle richieste di acquisto presentate per il Sopravvitto.

La Direzione, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 6 del Regolamento di esecuzione, assume, mensilmente, informazioni dall'autorità comunale sui prezzi correnti all'esterno, relativi ai generi corrispondenti a quelli in vendita al Sopravvitto, ovvero effettua un controllo sui prezzi praticati negli esercizi della grande distribuzione più vicini all'Istituto (identificati dall'art. 4, lettera f) del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114).

I prezzi di vendita dei generi del Sopravvitto, inseriti nella lista Mod. 72, sono stabiliti in contraddittorio tra l'Autorità Dirigente dell'Istituto penitenziario e il concessionario e, in ogni caso, non possono eccedere quelli correnti all'esterno per generi corrispondenti, come risultanti dalle informazioni assunte dall'autorità comunale o dagli esercizi della grande distribuzione (identificati dall'art. 4, lettera f) del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114) più vicini all'Istituto (art. 12, comma 6, Regolamento di esecuzione). Nel caso di disaccordo tra l'Autorità Dirigente e il concessionario nella fissazione dei prezzi, decide definitivamente il Provveditore Regionale.

Si specifica che i prezzi dei generi in vendita al Sopravvitto, inseriti nella citata lista (mod. 72), sono determinati, applicando al prezzo comunemente praticato nella piazza di riferimento i ribassi che il concessionario ha offerto in sede di gara, ed aggiornati periodicamente a seguito di rilevazione dei prezzi, secondo le modalità e la tempistica da riportare nell'atto di regolamentazione del servizio.

Con riguardo ai generi non riconducibili alle predette specifiche macro-categorie, in ogni caso, il prezzo non può eccedere quello comunemente praticato nel luogo in cui è sito l'Istituto (art. 9, cit.).

Per i prodotti non di marca e di basso costo, il rilevamento dei prezzi verrà effettuato presso esercizi discount o similari- eventualmente più vicini al singolo istituto- che ne permettano la verifica, anche avuto riguardo alla sola classe e tipologia di appartenenza del prodotto.

Il concessionario deve garantire, nei tempi previsti dal Capitolato Speciale di Appalto, anche l'effettuazione di quegli acquisti per spese varie richieste dal detenuto su specifico modulo (mod. 393) che non sono contemplati nella lista dei generi di Sopravvitto (mod. 72) e che vengano eventualmente autorizzati dalla Direzione.

Tali generi sono consegnati dall'Impresa muniti di scontrino fiscale del venditore che ne comprovi la spesa. Pertanto, rispetto a tali beni si attua, nei confronti del Concessionario, un mero rimborso. Tale servizio costituisce per l'impresa un costo, che per esso percepisce solo il rimborso del bene con i fondi del richiedente.

Il valore stimato della concessione è stato calcolato, come meglio sotto dettagliato, sulla base del fatturato medio annuo determinato dalla media dei fatturati del Sopravvitto degli anni 2019, 2020 e 2021, al netto dell'iva. Il fatturato indicato non è vincolante per la Stazione Appaltante né come valore minimo né come valore massimo.

Il valore stimato della concessione per il periodo di riferimento che decorre dal 01.07.2022 al 31.12.2027, ammonta, al netto dell'Iva, a € 15.203.653,44 ottenuto in base al seguente calcolo:

- € 8.282.587,30 quale somma del fatturato degli anni 2019, 2020, 2021 del servizio di sopravvitto svolto negli Istituti della Sardegna :anno 2019: €2.631.919,36; anno 2020: € 2.807.586,39; anno 2021 € 2.843.081,55;
- € 2.760.862,44 quale importo annuo medio, ottenuto dividendo per tre la somma di cui al punto precedente;
- € 13.811.876,21 quale importo della concessione quinquennale, ottenuto dividendo il fatturato medio annuo di cui sopra per 365 giorni, per calcolare un fatturato medio giornaliero, e moltiplicandolo per n. 1.826 giorni calcolati dal 1-7-22 al 30-6-27;
- € 1.391.777,23 quale importo della proroga tecnica di sei mesi, ottenuto moltiplicando il fatturato medio giornaliero come sopra individuato per n. 184 giorni dal 1.7.2027 al 31.12.2027.

La procedura è suddivisa nei seguenti lotti:

Numero Lotto	n. lotto Nazionale	Oggetto del lotto	CIG
1	12	<i>Servizio di vendita di generi extra-vitto – Casa Circondariale di Cagliari – Uta / Casa Reclusione di Is Arenas – Arbus / Casa Reclusione di Isili</i>	CIG 9139434387
2	13	<i>Servizio di vendita di generi extra-vitto – Casa Reclusione di Mamone – Lodè / Casa Circondariale di Nuoro / Casa Circondariale di Lanusei / Casa Reclusione di Tempio Pausania</i>	CIG 913945118F
3	14	<i>Servizio di vendita di generi extra-vitto – Casa Reclusione di Alghero / Casa Circondariale di Sassari / Casa Reclusione di Oristano</i>	CIG 913946906A

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto e del relativo importo stimato è il seguente:

lotto 1 – lotto nazionale 12 –CIG 9139434387

n.	Descrizione delle prestazioni	CPV	P (<i>principale</i>) S (<i>secondaria</i>)	Importo complessivo a base di gara	Importo proroga tecnica	Valore globale a base di gara
1	<i>Servizi di vendita al dettaglio</i>	55900000-9	P	€ 3.814.964,40	€ 384.421,38	€ 4.199.385,78

L'importo a base di gara è al netto di Iva nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0 (zero).

La concessione è interamente finanziata con i ricavi che l'operatore economico genererà dallo svolgimento del servizio.

lotto 2 – lotto nazionale 13 – CIG 913945118F

n.	Descrizione delle prestazioni	CPV	P (<i>principale</i>) S (<i>secondaria</i>)	Importo complessivo a base di gara	Importo proroga tecnica	Valore globale a base di gara
1	<i>Servizi di vendita al dettaglio</i>	55900000-9	P	€ 4.866.412,72	€ 490.372,37	€ 5.356.785,09

L'importo a base di gara è al netto di Iva nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0 (zero).

La concessione è interamente finanziata con i ricavi che l'operatore economico genererà dallo svolgimento del servizio.

lotto 3 – lotto nazionale 14 – CIG 913946906A

n.	Descrizione delle prestazioni	CPV	P (<i>principale</i>) S (<i>secondaria</i>)	Importo complessivo a base di gara	Importo proroga tecnica	Valore globale a base di gara
1	<i>Servizi di vendita al dettaglio</i>	55900000-9	P	€ 5.130.499,09	€ 516.983,48	€ 5.647.482,57

L'importo a base di gara è al netto di Iva nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0 (zero).

La concessione è interamente finanziata con i ricavi che l'operatore economico genererà dallo svolgimento del servizio.

L'Amministrazione contraente si riserva, in ogni caso, il potere di sospendere il Servizio per il Sopravvitto per motivi di ordine e sicurezza nonché per la tutela di superiori interessi primari della collettività penitenziaria (es., per motivi sanitari, di salute, ecc.).

Al presente capitolato sono allegati i “modelli 72” di ciascuna sede per singolo lotto e i relativi “buoni condizionati” (prospetti analitici degli acquisti di generi effettuati dai ristretti nell'anno 2021), quali elenchi indicativi a fini conoscitivi per il Concessionario. I generi inseriti nel mod. 72 sono soggetti a variazione per disposizione dell'Amministrazione o per eventuali particolari disposizioni legislative; si precisa che, a partire dal primo gennaio 2020, i prodotti accessori ai tabacchi da fumo, quali “cartine, cartine arrotolate senza tabacco e i filtri funzionali ad arrotolare le sigarette”, non possono essere più inseriti nella lista dei generi di sopravvitto (mod. 72), in quanto, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e Bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) tali prodotti sono venduti ai ristretti esclusivamente per il tramite della Direzione dell'Istituto, nella sua ulteriore qualità di “rivendita di cui alla Legge 22 dicembre 1957, n. 1293”.

5. DURATA DELLA CONCESSIONE, OPZIONI E RINNOVI

5.1 DURATA

La durata della concessione è di 60 (sessanta) mesi, decorrenti dalla data di effettivo avvio del servizio, oltre a sei mesi di proroga tecnica.

5.2 OPZIONI E RINNOVI

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. L'importo stimato complessivo dell'eventuale periodo di proroga è dettagliato nelle tabelle di cui al precedente punto 4. Nel caso che la S.A. intenda avvalersi della proroga tecnica per una durata massima di sei mesi, ne darà avviso mediante PEC al concessionario con un preavviso di almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto.

Tutti gli importi si intendono al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Non sono previste altre forme di rinnovo.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 e 9 del Codice, **il valore massimo stimato della concessione**, comprensivo dell'eventuale proroga, è pari ad € € 15.203.653,44 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi.

6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai candidati di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al candidato che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al candidato che partecipa al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare candidature, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara [in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "gara" con "singolo lotto"]. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice penale.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

7. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le candidature prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

8.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

- a) **Iscrizione** nel registro delle imprese oppure nell'Albo delle imprese **per attività analoga o coerente con quella oggetto della presente procedura di gara.**

Il candidato non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

8.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- a) **Fatturato globale minimo annuo** riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili per un importo IVA esclusa come specificato di seguito. Ai sensi dell'art. 83 co. 5 codice) tale requisito è richiesto al fine di garantire l'esecuzione del servizio oggetto di concessione da parte di operatori economici di comprovata solidità finanziaria e capacità economica.

1. Lotto di gara n. 1/12: **762.575,03 euro**

2. Lotto di gara n. 2/13: **972.749,53 euro**

3. Lotto di gara n. 3/14: **1.025.537,88 euro**

b) **Fatturato specifico minimo annuo** nel settore di attività relativo a commercializzazione di generi – alimentari – in vendita, comunemente, presso la grande distribuzione riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili, pari almeno al 65% del fatturato globale minimo, non inferiore a:

1. Lotto di gara n. 1/12: **495.673,77 euro**

2. Lotto di gara n. 2/13: **632.287,19 euro**

3. Lotto di gara n. 3/14: **666.599,62 euro**

Tale requisito è richiesto al fine di garantire l'esecuzione del servizio oggetto di concessione da parte di operatori economici di comprovata solidità finanziaria e capacità economica.

In caso di partecipazione a più lotti, il requisito si intenderà soddisfatto per un valore almeno pari a **1/2** della somma del valore dei lotti per cui si partecipa, e indicati al precedente paragrafo 4.

In caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti, il fatturato deve essere posseduto dal RTI o dal Consorzio nel suo complesso. La mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Nel caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, il fatturato deve essere posseduto direttamente dal consorzio medesimo.

Nel caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, il fatturato deve essere posseduto cumulativamente dalle singole consorziate. Si applica quanto previsto dall'art. 47, commi 2 e 2-bis, del Codice.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:

- per le società di capitali mediante i bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa dai quali si evinca il fatturato specifico dichiarato;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA dai quali si evinca il fatturato specifico dichiarato;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione;
- copia delle fatture relative alla specifica attività da cui si ricava il fatturato specifico realizzato. Qualora la fattura non menzioni la specifica attività o la causale riportata non sia chiara il requisito può essere dimostrato presentando anche copia dei contratti a cui le fatture si riferiscono;
- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente pubblico contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione o attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione in originale o in copia.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e dell'allegato XVII, parte I del Codice, mediante presentazione, da parte del concorrente, di idonee referenze rilasciate in originale e nei termini che seguono.

L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante idonee referenze bancarie, rilasciate da istituti di credito tramite proprio personale a ciò autorizzato. Le referenze non potranno essere generiche e dovranno fare riferimento all'adeguatezza della capacità economica e finanziaria del concorrente a sostenere, in caso di aggiudicazione, l'esecuzione dell'appalto in relazione al valore dello stesso. Le referenze dovranno essere rilasciate con specifico riferimento alla gara per cui si partecipa (oggetto e CIG). Il riferimento alla capacità economico-finanziaria del concorrente si intende alla data di rilascio della referenza, quale fotografia della situazione intesa in termini di equilibrio economico finanziario sin dal momento dell'instaurazione del rapporto di conto e non ha valore di garanzia da parte dell'istituto di credito.

In caso di partecipazione a più lotti, se si intende presentare una referenza cumulativa, il valore è dato dalla somma del valore dei lotti.

In caso di partecipazione in forma singola, il concorrente è tenuto a presentare le predette referenze rilasciate da almeno due banche.

8.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

a) Il concorrente deve presentare un elenco delle principali forniture e dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati.

Il requisito è soddisfatto se nell'elenco sono indicati forniture e servizi analoghi a quelli oggetto del presente affidamento, quali commercio di prodotti alimentari, forniti a comunità ed enti tipo carceri, caserme, ospedali, istituti scolastici di ogni ordine e grado, comunità terapeutiche, case di riposo o altri enti e strutture, anche privati, aventi similari caratteristiche di ricezione e/o di utenza, per un valore complessivo almeno pari a:

1. Lotto di gara n. **1/12: 381.287,52 euro**
2. Lotto di gara n. **2/13: 486.374,77 euro**
3. Lotto di gara n. **3/14: 512.768,94 euro**

In caso di partecipazione a più lotti, il requisito è soddisfatto per un valore complessivo almeno pari a **1/2** della somma del valore del fatturato minimo annuo generico richiesto per i lotti per cui si partecipa.

In caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti, il requisito deve essere posseduto dal RTI o dal Consorzio nel suo complesso. La mandataria, in ogni caso, deve possedere il requisito in misura maggioritaria.

Nel caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, il requisito deve essere posseduto direttamente dal consorzio medesimo.

Nel caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, il requisito deve essere posseduto cumulativamente dalle singole consorziate. Si applica quanto previsto dall'art. 47, commi 2 e 2-bis, del Codice.

L'impresa concorrente è tenuta a dichiarare i rispettivi importi, data, oggetto, durata e destinatari – se pubblici o privati - dei relativi contratti (~~si veda il par. 7.1.9~~). Ai fini della dimostrazione di tale requisito si richiama quanto previsto dall'allegato XVII del Codice dei contratti.

b) Certificazione di qualità: Gli operatori economici partecipanti dovranno essere in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015, rilasciata da un organismo accreditato, per settori di attività coerenti con le prestazioni oggetto del presente appalto. La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015.

Il possesso del requisito è richiesto per tutte le imprese partecipanti in forma associata. In particolare, deve essere posseduto:

- a) dalle singole imprese raggruppande o raggruppate, in caso di RTI (sia costituito che costituendo);
- b) da ciascuna delle imprese consorzianti o consorziate che eseguiranno le prestazioni, in caso di Consorzio ordinario di concorrenti (sia costituito che costituendo);
- c) dal Consorzio che esegue in proprio le prestazioni e dalle eventuali altre imprese consorzianti o consorziate per le quali il Consorzio concorre;
- d) nel caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, il requisito deve essere posseduto direttamente dal consorzio medesimo.
- e) nel caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, il requisito deve essere posseduto dalle singole consorziate. Si applica quanto previsto dall'art. 47, commi 2 e 2-bis, del Codice.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1 del Codice, la Stazione appaltante accetta anche altri mezzi di prova relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

In caso di partecipazione a più Lotti:

- il concorrente singolo dovrà produrre un solo DGUE ed una sola “domanda di partecipazione”;
- in caso di RTI e Consorzi ordinari ogni membro del RTI e del Consorzio dovrà produrre un solo DGUE ed una sola domanda di partecipazione, in tal caso:
 - a) nel DGUE sarà specificato il ruolo assunto dalla singola impresa, ove esso sia identico per i diversi Lotti cui si partecipa; in caso contrario dovrà essere indicato il ruolo assunto per un singolo Lotto;
 - b) nella domanda di partecipazione, dovrà essere indicata la ripartizione delle attività tra le varie imprese riunite o consorziate per i singoli Lotti; dovrà altresì essere specificato il ruolo assunto per i diversi Lotti, ove lo stesso muti e fermo restando che la compagine resti la stessa. Restano ferme le regole generali sul possesso dei requisiti di cui la mandataria deve essere titolare e sulla misura delle prestazioni che la stessa deve eseguire[.]
- in caso di imprese che partecipino ad alcuni lotti come imprese singole e ad altri in RTI e Consorzi ordinari e comunque nel caso di RTI e Consorzi ordinari che mutino la loro composizione, ciascun operatore dovrà inviare “un’offerta” per ciascun lotto a cui intende partecipare in composizione diversa, attraverso l’esecuzione dei passi procedurali così come descritto nel presente disciplinare.

8.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all’iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al **punto 8.1** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppante, consorziate/consorzianti o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al precedente punto **8.2 lett. a)** deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso e comunque in misura maggioritaria da parte della mandataria, ai sensi dell'art. 83, co. 8, del Codice.

Il requisito di cui al precedente punto **8.2 lett. b)** deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso e comunque in misura maggioritaria da parte della mandataria, ai sensi dell'art. 83, co. 8, del Codice.

Il requisito di cui al precedente punto **8.3 lett. a)** deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso e comunque in misura maggioritaria da parte della mandataria, ai sensi dell'art. 83, co. 8, del Codice.

Il requisito di cui al precedente punto **8.3 lett. b)** deve essere posseduto da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento.

8.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 8.1** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale dovranno essere comprovati secondo quanto previsto dall'art. 47, comma 2-bis, del Codice.

Il requisito di cui al precedente punto **8.3 lettere b)** deve essere posseduto almeno dagli operatori economici indicati come consorziate esecutrici.

9. AVVALIMENTO

Ai sensi degli artt. 89 e 172 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. In tal caso l'operatore economico deve dimostrare che disporrà delle risorse necessarie per l'intera durata della concessione.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Il ricorso all'avvalimento per la certificazione di qualità di cui al precedente punto 8.3 lett. b) comporta che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata per l'esecuzione dell'appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di qualità.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

L'impresa ausiliaria dovrà anche possedere i requisiti previsti dall'art. 80 e dalle altre norme in vigore e il loro possesso dovrà essere dichiarato mediante la **presentazione di un proprio DGUE elettronico (DGUEe dell'ausiliaria)**.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 3.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

10. SUBAPPALTO

Il subappalto in materia di concessioni è disciplinato in via organica dall'art. 174 del Codice dei Contratti il quale rinvia, dal punto di vista della disciplina applicabile, alle seguenti disposizioni:

- art. 30 "Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni";
- art. 105, commi 10, 11 e 17.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

Il concorrente indica in sede di offerta, le parti del contratto di concessione che intende subappaltare a terzi, in conformità a quanto previsto dall'art. 174 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non si considerano come terzi:

- le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione;
- le imprese collegate a queste ultime;
- se il Concessionario ha costituito una società di progetto, in conformità all'articolo 184, non si considerano terzi i soci, alle condizioni di cui al comma 2 del citato articolo 184.

L'art. 1, comma 18, del D.L. n. 32/2019 (c.d. sblocca cantieri), convertito con L. 55/2019, come modificato dall'art. 13, comma 2, del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21, e poi dall'art. 52, comma 1, lettera a) punto 9) del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, ha introdotto un regime temporaneo in materia di subappalto così statuendo: "Fino al 31 dicembre 2023, sono altresì sospese l'applicazione del comma 6 dell'articolo 105 e del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 174, nonché le verifiche in sede di gara, di cui all'articolo 80 del medesimo codice, riferite al subappaltatore".

È stata sospesa, dunque, l'efficacia dell'art 105, comma 2, terzo periodo nella parte in cui era prevista la c.d. terna di nominativi di subappaltatori.

Considerato che i servizi in oggetto sono ordinariamente forniti presso i locali dell'Istituto penitenziario e sotto la supervisione dello stesso, in conformità all'art. 174, comma 4 del Codice il Concessionario ha l'obbligo di indicare, successivamente all'aggiudicazione della concessione e, al più tardi, all'inizio dell'esecuzione della stessa, i dati anagrafici, i recapiti e i rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei lavori o nei servizi in quanto noti al momento della richiesta.

Il concessionario in ogni caso comunica alla stazione appaltante ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la concessione, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori successivamente coinvolti nei lavori o servizi. Tale disposizione non si applica ai fornitori.

Con riferimento ai profili di responsabilità:

- il Concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante;
- il Concessionario è obbligato in solido con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente.

Ai sensi dell'art 174, comma 6, del Codice è vietato il subappalto "a cascata" e, pertanto, se il Concessionario affida parte delle prestazioni oggetto della concessione ad un soggetto terzo, quest'ultimo non potrà a sua volta sub affidare le suddette prestazioni.

Qualora la natura del contratto lo consenta, è fatto obbligo per la Stazione Appaltante di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori, sempre, in caso di microimprese e piccole imprese, e, per le altre, in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore o in caso di richiesta del subappaltatore. Il pagamento diretto è, comunque, subordinato alla verifica della regolarità contributiva e retributiva dei dipendenti del subappaltatore. In caso di pagamento diretto il Concessionario è liberato dall'obbligazione solidale di pagamento nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

11. GARANZIA DEL CONTRATTO

11.1 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta per ciascun lotto è corredata da :

- a) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 1% del valore della concessione e precisamente di importo pari a:

Lotto 1 – € 38.149,64

Lotto 2 – € 48.664,13

Lotto 3 – € 51.304,99

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

- b) **una dichiarazione di impegno, da** parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Nell'ipotesi di partecipazione a più lotti, dovranno essere prestate, a pena d'esclusione, tante distinte ed autonome garanzie provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare. Si precisa inoltre che dovranno essere prodotte, con le stesse modalità sopra descritte, tante distinte dichiarazioni di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora il concorrente risultasse aggiudicatario, quanti sono i lotti cui si intende partecipare.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima

dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita** mediante fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

La **garanzia fideiussoria** dovrà:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
4. avere validità per almeno 180 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
5. prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione della garanzia del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di

certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11.2 GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali, il Concessionario deve prestare una cauzione nella misura e secondo le modalità di cui all'art. 103 del Codice dei contratti.

Ferma restando l'operatività della predetta garanzia per tutta la durata del Contratto, lo svincolo progressivo di tale garanzia, secondo quanto stabilito all'art. 103 del Codice dei contratti, potrà avvenire con riferimento al trimestre allorquando la Commissione di verifica della conformità rilascerà il relativo certificato di conformità. L'Amministrazione contraente provvederà a trasmettere copia autentica di detto certificato al Concessionario.

In ogni caso, l'ammontare residuo, pari al 20% dell'importo complessivo, dovrà permanere fino al momento del rilascio dell'ultimo certificato di conformità. In caso di proroga, l'importo residuo della cauzione, come sopra determinato, non potrà essere svincolato e dovrà essere integrato della somma necessaria corrispondente al periodo di proroga.

Tale cauzione si intende a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore dell'Amministrazione contraente e a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ.

La cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Concessionario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che, nel caso in cui si verifichi un inadempimento del Concessionario nei suoi confronti, l'Amministrazione contraente ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali nei limiti dell'importo massimo previsto dalla normativa vigente, fatta salva la possibilità di rivalersi sui crediti del Concessionario vantati, a qualunque titolo, nei confronti dell'Amministrazione penitenziaria.

Qualora l'ammontare della garanzia prestata a favore dell'Amministrazione contraente dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, esclusa quella contemplata dall'art. 103, comma 5 del Codice dei contratti, il Concessionario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione Contraente.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di dichiarare risolto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 Codice civile.

11.3 ASSICURAZIONE E GESTIONE DEI SINISTRI

Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente causati a persone o beni in dipendenza di condotte, negligenze o altre inadempienze attinenti allo svolgimento delle attività oggetto del Contratto, anche se eseguite da parte di terzi.

A garanzia di tale responsabilità, il Concessionario, stipula una polizza assicurativa con primario istituto assicurativo a beneficio esclusivo dell'Amministrazione contraente (anche tramite "appendice" a polizza già esistente) e per l'intera durata del Contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Concessionario in ordine

allo svolgimento di tutte le attività di cui al Contratto, per qualsiasi danno che il Concessionario possa arrecare all'Amministrazione contraente nonché ai terzi, anche con riferimento ai prodotti forniti.

I massimali della polizza assicurativa non potranno essere inferiori a euro 2,5 milioni per sinistro e per anno assicurato. Essi si intendono per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività dedotte in Contratto. La polizza prevede la rinuncia dell'assicuratore, nei confronti dell'Amministrazione contraente, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1901 c.c., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, a parziale deroga di quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 c.c. Resta ferma l'intera responsabilità del Concessionario anche per eventuali maggiori danni eccedenti i massimali.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'Amministrazione contraente e, pertanto, qualora il Concessionario non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di cui trattasi, l'Amministrazione contraente potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c., con conseguente ritenzione della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

In caso di sinistri alle persone e/o alle strutture verificatisi nel corso dell'esecuzione dell'espletamento del Servizio, il Concessionario è tenuto ad avvisare con immediatezza l'Autorità Dirigente della Sede che, a sua volta, è tenuta ad adottare, direttamente o tramite prescrizioni al Concessionario, gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Dell'evento è trasmessa, senza indugio, apposita relazione al Responsabile del Procedimento con cui si descrive il fatto, le cause che lo hanno determinato e le misure adottate.

In ogni caso restano a carico del Concessionario tutte le misure e tutti gli adempimenti finalizzati ad evitare il verificarsi di danni alle persone e alle cose, nonché il ripristino, a propria cura e spese, della situazione preesistente o il risarcimento dei danni cagionati ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti e/o misure.

12. SOPRALLUOGO FACOLTATIVO

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b), del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii., non è previsto il sopralluogo obbligatorio.

L'operatore concorrente, su richiesta e prima di presentare offerta, potrà eseguire un sopralluogo di ricognizione generale in una o più sedi dove si svolgerà il servizio, entro i limiti fissati dalla Direzione dell'Istituto penitenziario per motivi di sicurezza interna. **Pur essendo facoltativo, preme evidenziare la opportunità dello stesso, data la difficoltà di raggiungimento di taluni istituti penitenziari della regione Sardegna, posti in località isolate, lontane da centri abitati e da esercizi commerciali. Inoltre, le colonie penali sono costituite da varie diramazioni, poste a distanza di alcuni chilometri l'una dall'altra (ad esempio la C.R. di Mamone). Come anche riportato nella matrice dei rischi, non potendo mettere a disposizione dell'operatore i locali per uno stoccaggio di merci, seppur minimo, sarà cura del candidato verificare la posizione geografica e la qualità del sistema viario al fine di poter valutare correttamente la fattibilità della gestione del servizio.**

Inoltre, poiché i generi del Sopravvitto, predisposti e porzionati a cura del concessionario, devono essere consegnati presso l'ufficio del sopravvitto interno ad ogni singolo Istituto e preventivamente indicato dalla Direzione, sarà cura del concorrente preoccuparsi dell'accessibilità di tali locali con i mezzi con cui intende svolgere il servizio.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui all'art. 6 lett. a) e lett. b) , se costituita in RTI, lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante

legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 6 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

Ai fini dell'effettuazione del sopralluogo, l'operatore potrà recarsi presso la/le struttura/strutture di interesse presentando, all'ingresso, copia del presente Disciplinare, previo appuntamento da richiedersi anche per le vie brevi, **entro e non oltre il giorno 08.04.2022** seguenti contatti:

DIREZIONE DI OGNI SINGOLO ISTITUTO PENITENZIARIO

Lotto 12:

Casa Circondariale di Cagliari – Uta: tel. 070 24931, e.mail: cc.cagliari@giustizia.it ;
Casa Reclusione di Is Arenas – Arbus: tel. 070 9758776, e.mail: cr.isarenas@giustizia.it ;
Casa Reclusione di Isili: tel. 0782 802045, e.mail: cr.isili@giustizia.it ;

Lotto 13:

Casa Reclusione di Mamone – Lodè: tel. 0784 414510, e.mail: cr.lode@giustizia.it ;
Casa Circondariale di Nuoro: tel. 0784 200126, e.mail: cc.nuoro@giustizia.it ;
Casa Circondariale di Lanusei : tel. 0782 42920, e.mail: cc.lanusei@giustizia.it ;
Casa Reclusione di Tempio Pausania: tel. 079 6727611, e.mail: cc.tempiopausania@giustizia.it .

Lotto 14:

Casa Reclusione di Alghero: tel. 079 93699, e.mail: cr.alghero@giustizia.it ;
Casa Circondariale di Sassari: tel. 079 3090, e.mail: cc.sassari@giustizia.it ;
Casa Reclusione di Oristano: tel. 0783 71031, e.mail: cc.oristano@giustizia.it ;

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” per i seguenti importi:

Numero lotto	n. lotto Nazionale	CIG	Importo contributo ANAC
1	12	CIG 9139434387	€ 140,00
2	13	CIG 913945118F	€ 140,00
3	14	CIG 913946906A	€ 200,00

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dal lotto per il quale non è stato versato il contributo, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Tutti documenti relativi alla presente procedura devono essere presentati esclusivamente attraverso il Sistema, ove non diversamente previsto.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

Tutti documenti relativi alla presente procedura devono essere sottoscritti, ove previsto a **pena di esclusione**, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005 o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Si precisa che ciascun operatore economico, per la presentazione dell'offerta, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 20 MB per singolo file, oltre la quale non è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l'invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l'area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 20 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l'invio di più comunicazioni.

Le offerte devono essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico attraverso il Sistema entro le ore 12:00 del giorno 26 aprile 2022, come indicato al punto IV.2.2 (verificare) del Bando di gara, pena l'irricevibilità dell'offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.

Il Sistema non accetta:

- offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta;
- offerte carenti di uno o più documenti la cui presenza è obbligatoria per il Sistema

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dal Sistema.

Il Sistema invierà, altresì, al concorrente, una ricevuta, in formato .pdf, come allegato ad una comunicazione automatica attestante la data e l'orario di invio dell'offerta e contenente il codice identificativo dell'offerta e i riferimenti del suo contenuto.

Le operazioni di inserimento sul sistema di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema si applica quanto previsto al paragrafo 2.1.

I file inviati attraverso il sistema dovranno necessariamente essere prodotti in formato .pdf.

14.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 2 e nelle Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta a Sistema.

L'“**OFFERTA**” è composta da:

- A. **Documentazione amministrativa;**
- B. **Offerta tecnica** una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare;
- C. **Offerta economica** una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare.

L'operatore economico ha facoltà di inserire a Sistema offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero

ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte, il Sistema invierà all'operatore economico una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un report con data certa riepilogativo dell'offerta; La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.➔

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il Sistema consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni.

Si raccomanda di inserire i documenti richiesti nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

Sul sito www.acquistinretepa.it, nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell'**OFFERTA** dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di una procedura che consente di predisporre ed inviare i documenti di cui l'**OFFERTA** si compone (ossia: **Documentazione amministrativa**, e le singole **Offerte tecniche e Offerte economiche, tante quante sono i lotti per i quali si partecipa**).

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta, che non siano già in formato .pdf, devono essere tutti convertiti in formato .pdf.

La preparazione dell'**OFFERTA** e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'**OFFERTA** deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.

Si raccomanda al concorrente di verificare la rispondenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in **OFFERTA**.

È sempre possibile modificare le informazioni inserite: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione, in quanto le modifiche effettuate potrebbero invalidare fasi della procedura già completate. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto dell'**OFFERTA**.

L'invio dell'**OFFERTA**, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell'apposita funzione di “invio” della medesima.

All'invio dell'offerta il concorrente riceverà una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un report in allegato che riepilogherà i dati di offerta e certificherà la data e l'ora di avvenuto invio dell'offerta medesima.

La presentazione dell'**OFFERTA** mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'**OFFERTA** medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A. ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'**OFFERTA** non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.a. e il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Consip S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell'**OFFERTA**, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i *file* che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell'offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (es. RTI/Consorzi, sia costituiti che costituendi) indica in sede di presentazione dell'**OFFERTA** la forma di partecipazione e gli operatori economici riuniti o consorziati.

Il Sistema genera automaticamente un PIN dedicato dedicata esclusivamente agli operatori associati, che servirà

per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell'OFFERTA.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. Si precisa che in caso di produzione di documentazione redatta in lingua diversa dall'italiano quest'ultima dovrà essere corredata da traduzione giurata.

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

In tutti gli altri casi i documenti devono essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincola il concorrente per giorni 180 dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine ultimo fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a cinque giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Le eventuali carenze riscontrate potranno essere sanate direttamente nel corso della seduta di gara di apertura della documentazione amministrativa qualora alla stessa fosse presente il legale rappresentante dell'operatore economico per il quale è stata necessaria l'attivazione del soccorso istruttorio.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico, per ogni singolo lotto, inserisce a Sistema, nelle Busta amministrativa, la documentazione indicata nella tabella seguente:

Documentazione amministrativa	
Documento	Busta
Domanda di partecipazione	Amministrativa
Procure	Amministrativa
(<i>Eventuale</i>) dichiarazione integrativa;	Amministrativa
DGUE Documento di gara unico europeo dell'impresa concorrente	Amministrativa
“Dichiarazione di ammissione al concordato preventivo” più relativa documentazione	Amministrativa
“Dichiarazione di avalimento” più contratto di avalimento	Amministrativa
Eventuale DGUE dell'ausiliaria	Amministrativa
Garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno	Amministrativa
Certificazioni e documenti per la riduzione della garanzia provvisoria	Amministrativa
Ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC	Amministrativa
Atto costitutivo di RTI o Consorzio ordinario	Amministrativa
Eventuale documentazione per i soggetti associati	Amministrativa
Documentazione attestante il pagamento del bollo	Amministrativa
PassOE	Amministrativa
Patti d'integrità	Amministrativa

La busta telematica A contiene la domanda di partecipazione, il DGUE, la dichiarazione integrativa nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

16.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione (utilizzare il Modello A allegato al presente Disciplinare) contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il candidato indica la forma singola o associata con la quale l'impresa intende candidarsi alla presente procedura di gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il candidato fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il candidato allega copia conforme all'originale della procura nel caso in cui la documentazione non venga sottoscritta dal legale rappresentante.

Modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sulla domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è soggetta ad imposta di bollo (Euro 16,00 - importo forfettario a prescindere dalla dimensione del documento ex art. 3 All. A del d.P.R. n. 642/1972). L'imposta di bollo sui documenti completamente smaterializzati deve essere assolta secondo una delle modalità descritte nei successivi punti 1, 2 o 3.

1. Bollo virtuale ex art. 15 del D.P.R. 642/1972

La presente modalità può essere utilizzata dai Concorrenti che hanno ottenuto l'autorizzazione all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale di cui all'articolo 15 del DPR 642/1972.

Ai fini della documentazione da produrre in gara, il Concorrente dovrà caricare a sistema una dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante o suo procuratore, riportante il numero dell'autorizzazione.

2. Attestazione del pagamento dell'imposta di bollo

Il Concorrente può dimostrare di avere assolto l'imposta di bollo sulla domanda di partecipazione (allegato Mod A) eseguendo le seguenti operazioni:

- applicare la marca da bollo nello spazio riservato e procedendo al suo annullamento.
- inserire nello spazio predisposto i codici identificativi (numero, data e ora di emissione) della marca da bollo applicata;
- scansare il modulo, firmarlo digitalmente e caricarlo a sistema.

Il modulo deve essere conservato in originale presso il Concorrente partecipante alla gara.

3. Pagamento dell'imposta di bollo con modello F23

Il Concorrente può dimostrare di avere assolto l'imposta di bollo sulla domanda di partecipazione mediante utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:

- Punto 4 Dati identificativi del concorrente: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale);
- Punto 5 Dati identificativi della Stazione appaltante: Provveditorato Regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Sardegna – Viale Buoncammino, 19 – 09123 Cagliari - C.F. 92094200927.
- Punto 6 Ufficio o Ente: TWD
- Punto 11 Codice Tributo: 456T
- Punto 12 Descrizione del pagamento: Imposta di Bollo – servizio vitto – Lotto ____ - CIG_____.

Ai fini della documentazione da produrre in gara, il Concorrente dovrà caricare a sistema copia informatica del predetto modello F23.

I documenti non in regola con le prescrizioni sopra esposte saranno accettati e ritenuti validi agli effetti giuridici, con l'avvertenza che si provvederà a trasmettere agli organi competenti alla regolarizzazione fiscale le offerte prive della documentazione che attesta l'assolvimento dell'imposta nonché quelle comunicazioni ritenute anomale dall'Amministrazione.

16.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il candidato compila il DGUE (**utilizzare il Modello B allegato al presente Disciplinare**) di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche. Il DGUE allegato al presente Disciplinare prevede già barrate alcune parti che non devono essere compilate.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il candidato rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il candidato rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il candidato indica la denominazione dell'operatore economico ausiliaria e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il candidato, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione integrativa, a firma dell'ausiliaria;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 4) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultimo attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 6) PASSOE dell'ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il candidato dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 7 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il candidato dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «X» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 8.1 del presente disciplinare, con riferimento alle solo parti non barrate;
- b) la sezione C per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria di cui al par. 8.2, lett. a) del presente disciplinare, con riferimento alle solo parti non barrate;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 8.3, lett. a) del presente disciplinare, con riferimento alle solo parti non barrate;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità di cui al par. 8.3, lett. b), del presente disciplinare, con riferimento alle solo parti non barrate.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il candidato rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

16.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

16.3.1 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

Ciascun candidato dovrà rendere la dichiarazione integrativa (utilizzare il Modello C allegato al presente Disciplinare), sottoscritta digitalmente da un amministratore munito di potere di rappresentanza o da un procuratore speciale (nel qual caso deve essere allegata la procura speciale o copia autentica della medesima) attestante:

1. a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato nel DGUE, in applicazione delle modifiche apportate al Codice dal D.L. 135/2018, di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio e di non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di

influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, e di non aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. c-bis), del D.Lgs. 50/2016;

2. a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato nel DGUE, in applicazione delle modifiche apportate al Codice dal D.L. 135/2018, di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. c-ter), del D.Lgs. 50/2016;
3. a completamento del possesso dei requisiti di generali, in aggiunta a quanto già dichiarato nel DGUE, in applicazione delle modifiche apportate al Codice dalla Legge 55/2019, di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato, ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. c-quater, del D.Lgs. 50/2016;
4. a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato nel DGUE, in applicazione delle modifiche apportate al Codice dal Decreto 56/2017, di non aver presentato nella procedura di gara in corso documentazione o dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. f-bis, del D.Lgs. 50/2016;
5. a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato nel DGUE, in applicazione delle modifiche apportate al Codice dal Decreto 56/2017, di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti, ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. f-ter, del D.Lgs. 50/2016;
6. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo;
7. l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale verranno effettuate le comunicazioni relative alla presente procedura.
8. *(Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)* si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
9. *(Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267)* indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare.

16.3.2 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al **punto 16.1**

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 0 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16.3.3 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega mediante caricamento sulla piattaforma:

- **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;
- Documento attestante la **garanzia provvisoria** con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
- **(Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice)** copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- Documentazione attestante l'avvenuto **pagamento del contributo in favore di ANAC**;
- *(eventuale)* **Documentazione relativa all'avvalimento** di cui all'art. 89 del Codice;
- *(eventuale)* **Procura** del soggetto sottoscrittore.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA B - OFFERTA TECNICA

Il concorrente inserisce per ogni singolo lotto a Sistema, nella sezione indicata nella tabella che segue, la seguente documentazione:

Offerta tecnica	
Documento	Busta
Offerta tecnica <i>(generata dal sistema)</i>	Tecnica
Relazione tecnica	Tecnica

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 16.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) la **“Offerta Tecnica”**, generata automaticamente dal Sistema, contenente i valori inseriti a Sistema dal Concorrente nella/e scheda/e di offerta.

Tutti i valori relativi alle caratteristiche tecniche dell'offerta devono essere indicati, a pena di esclusione. Le caratteristiche tecniche verranno riportate su una dichiarazione generata dal Sistema in formato .pdf "Documento di Offerta tecnica", che il concorrente dovrà caricare a Sistema dopo averla:

- i) scaricata e salvata sul proprio PC;
- ii) sottoscritta digitalmente.

Si precisa che i valori numerici, ove richiesti, devono essere inseriti con un massimo di 2 cifre decimali.

b) la **Relazione Tecnica**, conforme al modello di cui al Modello E "Relazione tecnica"

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'articolo 68 del Codice.

Con riferimento a ciascun singolo lotto, il concorrente dovrà inviare, tenuto conto di quanto meglio specificato nel Capitolato prestazionale, un'Offerta tecnica, caricando sul Sistema:

La Relazione tecnica andrà presentata come documento informatico .pdf, con dimensioni di un foglio A4, numerazione progressiva e univoca e con un numero di pagine (facciate) massimo di 25, nel rispetto del modello di cui all'Allegato n. __ "Relazione tecnica". Il carattere utilizzato dovrà avere dimensioni che ne consentano l'agevole leggibilità, ad esempio, del tipo Times New Roman non inferiore a 11. Nel numero delle pagine non verranno computati l'indice, la presentazione e descrizione dell'Offerente, l'indicazione della documentazione coperta da riservatezza, l'eventuale copertina (frontespizio) nonché le singole dichiarazioni del rappresentante legale previste dalla griglia sotto riportata, qualora non presentate separatamente e disgiuntamente.

La documentazione di cui sopra, che compone l'OFFERTA tecnica, deve essere sottoscritta con **firma digitale** dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto avente i poteri necessari ad impegnare l'impresa nella presente procedura; nel caso di concorrenti associati deve essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione del Documento di partecipazione di cui al par. 16.1.

Nel caso in cui i poteri di firma non siano riportati sulla CCIAA, dovrà essere prodotta nell'apposita sezione del Sistema denominata "**Eventuali procure**" apposita documentazione probatoria, come previsto al precedente paragrafo 16.1.

In aggiunta a quanto sopra, il concorrente potrà inviare, attraverso l'inserimento nell'apposita sezione del Sistema denominata "**Eventuale documentazione coperta da riservatezza**", una dichiarazione - anch'essa **sottoscritta digitalmente** con le modalità già descritte - contenente l'indicazione analitica delle parti dell'Offerta coperte da riservatezza, con riferimento a marchi, know-how, brevetti ecc.

Tutta la predetta procedura dovrà essere eseguita per ogni singolo lotto cui si intende partecipare.

La presenza nella documentazione che compone tutta l'Offerta Tecnica di indicazioni di carattere economico relative all'offerta che consentano di ricostruire la complessiva offerta economica costituisce causa di esclusione dalla gara.

18. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA C - OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente inserisce per ogni singolo lotto a Sistema, nella sezione indicata nella tabella che segue, la seguente documentazione:

Offerta economica	
Documento	Busta
Offerta economica (<i>generata dal sistema</i>)	Economica
Dettaglio offerta economica	Economica
Piano Economico Finanziario	Economica

L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui ai precedenti paragrafi, è formulata, **a pena di esclusione**, attraverso l'inserimento nell'apposita sezione del Sistema dei valori richiesti con modalità solo in cifre; tali valori

verranno riportati su una dichiarazione d'offerta generata dal Sistema in formato .pdf "Documento di Offerta economica", che il concorrente dovrà inviare e far pervenire attraverso il Sistema dopo averla:

- i. scaricata e salvata sul proprio PC;
- ii. sottoscritta digitalmente.

L'offerta economica deve indicare, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

- a) Il concorrente dovrà formulare un'offerta economica indicando, per tutti i generi ricompresi in una determinata "macro-categoria merceologica" (si vedano con riferimento all'anno 2021, i "Buoni condizionati" allegati ai documenti di gara, da cui il concorrente può desumere l'elenco, i prezzi unitari, quantità e valore dei ricavi di vendita nell'ultimo anno), la **percentuale unica di ribasso** avendo a riferimento i prezzi unitari praticati all'esterno negli esercizi della grande distribuzione più vicini ai singoli Istituti. Verranno prese in considerazione fino a 2 cifre decimali;
- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10 del Codice;
- c) la stima dei costi della manodopera;
- d) L'impegno a dare la piena attuazione del piano finanziario, e quindi degli investimenti e delle azioni gestionali che ne sono i presupposti

Il concorrente dovrà, inoltre manifestare l'impegno a tenere ferma l'offerta per un periodo **di 180 giorni** dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Sono inammissibili le offerte economiche che prevedano **un rialzo percentuale** rispetto ai prezzi come determinati ai sensi della normativa vigente e come descritto nel paragrafo 4.

Criterio per l'individuazione delle "macro-categorie merceologiche"

Per l'individuazione delle "macro-categorie merceologiche", su cui orientare i ribassi di offerta, si è avuto riguardo all'impatto (per singolo lotto) - su dati storici (ultimo anno) - di valore, movimentazione e quantità di taluni prodotti (alimentari e non).

Dall'analisi dei dati di una realtà-tipo di un Provveditorato rappresentativo, rilevati tramite il sistema SICO2, è emerso quanto segue:

- a) i generi alimentari sono risultati tra i beni più venduti (mediamente, sui singoli lotti, circa il 65% del totale dei ricavi di vendita);
- b) non tutti gli Istituti utilizzano la medesima nomenclatura e il medesimo accorpamento dei generi nell'ambito delle categorie previste dal sistema. Pertanto, si è provveduto ad alcuni accorpamenti per ricondurre le diversità ad una categoria più ampia, ma omogenea;
- c) da tale attività, nell'ambito dei generi propriamente "alimentari" sono state individuate le seguenti n. 6 "macro-categorie merceologiche" (in ordine di valore di ricavi nel periodo preso a riferimento) su cui orientare i ribassi:
 - ALIMENTARI (che ha inglobato anche le categorie: pasta, salumi/latticini e scatolame);
 - BEVANDE;
 - PASTICCERIA/DOLCIUMI;
 - FRUTTA E VERDURA;
 - MACELLERIA;
 - SURGELATI;
- d) sulla base dei dati di vendita relativi alle individuate macrocategorie (sempre relativi al periodo di riferimento), è stata effettuata la ponderazione dei pesi percentuali di ciascuna delle sopra elencate macro-categorie merceologiche, al fine di stabilirne in proporzione il giusto punteggio da attribuire alle offerte economiche. Tale "pesatura" percentuale del valore di ogni macrocategoria potrà essere unica per tutti i

Lotti e stabilità come media delle pesature della stessa macrocategoria nell'ambito dei singoli Lotti, oppure, potrà essere differenziata per ogni Lotto (in particolare ove emergessero tra i lotti consistenti variazioni delle pesature di una stessa macrocategoria dovuta a rilevanti differenti preferenze nella richiesta dei generi).

Con riferimento a ciascun singolo lotto, il concorrente dovrà inviare, attraverso il Sistema, **a pena di esclusione**, un'Offerta economica secondo la procedura e le modalità che seguono:

- a) produzione del documento denominato **“Dettaglio offerta economica”** allegato che il concorrente dovrà, previa compilazione, inviare, attraverso il Sistema, nell'apposita sezione **“Ulteriore documentazione economica”** dopo aver trasformato il file in formato PDF, **sottoscritto digitalmente**, e denominato **“Dettaglio offerta economica”**;
- b) inserimento, nell'apposita sezione del Sistema, dei valori richiesti dal Sistema con modalità solo in cifre; tali valori verranno riportati su una dichiarazione d'offerta generata dal Sistema in formato .pdf **“Offerta economica”**, che il concorrente dovrà inviare e fare pervenire a questo Ente appaltante attraverso il Sistema dopo averla:
 - scaricata e salvata sul proprio PC;
 - **sottoscritta digitalmente**.

In caso di difformità tra le voci di offerta calcolate dal Foglio calcolo offerta economica e generate nel foglio **“Dettaglio offerta economica”** e le medesime voci riportate nel documento **“Offerta economica”**, prevarranno le voci riportate nel documento .pdf denominato **“Dettaglio offerta economica”**.

Tutti i valori offerti dovranno essere indicati in cifre con massimo 2 (due) decimali dopo la virgola (es. euro 1,25). Ulteriori cifre decimali non verranno accettate dal Sistema.

L'offerta economica dovrà inoltre essere corredata, a pena di esclusione, da un piano economico-finanziario (PEF) che illustri gli aspetti economico-finanziari connessi alla gestione dei servizi per tutto l'arco temporale della concessione, come di seguito meglio dettagliato.

IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF)

In fase di gara, l'operatore economico dovrà allegare, **a pena di esclusione**, alla propria offerta economica il **Piano Economico Finanziario** (a seguire anche **“PEF”**) dal quale si evincano le componenti economiche e finanziarie connesse alla proposta di gestione della concessione, con riguardo alle componenti di ricavo e spesa corrente oltre che alle spese per gli investimenti che lo svolgimento del servizio potrebbe richiedere. Il concorrente dovrà produrre un PEF relativo alla gestione del servizio per tutto l'arco temporale definito dal contratto; il PEF dovrà essere redatto ai sensi dell'art. 165 del Codice e delle Linee Guida A.N.A.C. n. 9, sottoscritto digitalmente e **corredato da una relazione di accompagnamento** giustificativa delle diverse voci che lo compongono, avuto riguardo ad un PEF di massima predisposto dalla Stazione Appaltante e allegato alla documentazione di gara con una descrizione illustrativa dei criteri di compilazione dello stesso. Il **PEF** costituisce, infatti, il documento attraverso il quale l'operatore economico dimostra la **fattibilità del proprio progetto e la sua sostenibilità economico-finanziaria** nell'arco temporale di riferimento.

Esso ha una valenza complementare all'offerta economica in senso stretto in quanto è volto a veicolare dati utili per ricostruire la dinamica economico – finanziaria generata dalla gestione nel suo complesso, tramite la predisposizione di un modello in grado di quantificare, sulla base dello studio di fattibilità, i costi di gestione, di manutenzione e di individuare l'equilibrio complessivo dell'offerta economica presentata.

Il presupposto per la corretta allocazione dei rischi è l'equilibrio economico finanziario (ai sensi dell'art. 165, comma 2, del Codice) che è definito come **contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria**. Per convenienza economica si intende la capacità del progetto di creare valore nell'arco dell'efficacia del contratto e di generare un livello di redditività adeguato riguardo al capitale investito; per sostenibilità finanziaria si intende la capacità del progetto di generare flussi di cassa

sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento [art. 3, comma 1, lett. fff), del Codice].

L'equilibrio economico e finanziario si realizza quando i flussi di cassa derivanti dai ricavi del contratto coprono i flussi di cassa derivanti dai costi ammessi per l'esecuzione del contratto, inclusi quelli relativi all'ammortamento del capitale investito netto e alla remunerazione dello stesso ad un tasso che può essere definito congruo, e gli oneri derivanti dalle imposte.

Il Piano Economico Finanziario **dovrà contenere indicatori di redditività** nonché il quadro di tutti i costi che l'aggiudicatario intende sostenere compresi i costi di gestione e dei singoli servizi nonché i ricavi che prevede di conseguire per la durata stabilita della concessione.

Il PEF, dunque, dovrà definire i principali presupposti e le condizioni fondamentali dell'equilibrio economico-finanziario posti a base dell'affidamento della concessione, compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

Spese:

- Gli eventuali costi previsti per l'allestimento di locali da adibire a magazzino di stoccaggio
- L'importo dei ricavi presunti
- L'importo complessivo dei costi di gestione del servizio
- La stima degli ammortamenti dei beni di investimento (come ad es. Furgoni, Autocarri, attrezzature per la conservazione dei beni come congelatori, frigoriferi ecc)
- I costi del personale addetto al servizio

Introiti:

- Incassi derivanti dalla gestione dell'attività;
- Eventuali altri introiti.

La funzione del PEF è dunque quella di dimostrare la concreta capacità del Concessionario di eseguire correttamente la prestazione per l'intero arco temporale prescelto, attraverso la responsabile prospettazione di un equilibrio economico – finanziario di investimenti e connessa gestione, nonché il rendimento per l'intero periodo: il che consente all'Amministrazione concedente di valutare l'adeguatezza dell'offerta e l'effettiva realizzabilità dell'oggetto della concessione. In altri termini, è un documento che giustifica la sostenibilità dell'offerta e non si sostituisce a essa, ma ne rappresenta un supporto per la valutazione di congruità, per provare che l'impresa è in condizione di trarre utili tali da consentire la gestione proficua dell'attività. Sicché il PEF non può essere tenuto separato dall'offerta in senso stretto, rappresentando un elemento significativo della proposta contrattuale, perché dà modo all'Amministrazione – che ha invitato a offrire – di apprezzare la congruità e dunque l'affidabilità della sintesi finanziaria contenuta nell'offerta in senso stretto. ***Al PEF va allegata una relazione di accompagnamento giustificativa delle diverse voci che lo compongono, al fine di fornire dati utili per ricostruire la dinamica economico-finanziaria generata dalla gestione nel suo complesso e che sia in grado di identificare, sulla base dello studio di fattibilità, i costi di gestione di manutenzione e di individuare l'equilibrio complessivo dell'offerta economica presentata. Nella relazione dovrà essere riportato il calcolo degli indicatori, per la valutazione dell'equilibrio economico finanziario.***

In corso di esecuzione del contratto, il PEF può essere oggetto di revisione a seguito del verificarsi di fatti, non riconducibili al Concessionario, previsti dal contratto, che incidono sull'equilibrio economico finanziario, ai sensi degli artt. 165, comma 6, e 182, comma 3, del Codice.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, andranno elencate nel PEF in modo analitico le seguenti voci:

Spese:

- Costo delle materie prime;
- Costo del personale;
- Costi per le utenze;
- Gli eventuali costi previsti per l'allestimento di locali da adibire a magazzino di stoccaggio
- Gli eventuali costi per manutenzioni;
- Oneri finanziari;

- Altre spese generali;
- Qualunque altra spesa inerente la gestione della concessione.

Introiti:

- Incassi derivanti dalla gestione dell'attività;
- Eventuali altri introiti.

Equilibrio Economico-Finanziario:

L'equilibrio economico finanziario è dato dalla contemporanea presenza delle condizioni di Convenienza Economica e di Sostenibilità Finanziaria.

Il rispetto di tali condizioni richiede il calcolo almeno dell'indicatore VAN, come da tabella di calcolo allegata ai documenti di gara in calce al PEF.

Il piano economico finanziario non è soggetto a valutazione ma è funzionale a valutare la fattibilità e la congruità dell'offerta presentata per tutta la durata della concessione.

Il PEF dovrà, **pena l'esclusione dalla presente procedura**, essere sottoscritto con firma digitale.

19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

19.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella tabella seguente denominata “**Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica**”.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica						
	<i>criteri di valutazione</i>	<i>max punti</i>		<i>sub-criteri di valutazione</i>	<i>max punti D</i>	<i>max punti T</i>
			A.1 - Offerte promozionali: totale punti 18			
A	Progetto organizzativo del servizio e gestione commerciale delle promozioni	40	A.1.a.	Offerte promozionali – Il concorrente dovrà indicare la frequenza con cui verranno proposte dallo stesso offerte promozionali “paghi 1 prendi 2” relative ad almeno n. 3 prodotti alimentari del valore commerciale di almeno € 3,00 al netto di i.v.a. di cui al Modello 72		<u>8</u>
				Una volta al mese		2
				Due volte al mese		4
				Tre volte al mese		6
				Quattro volte al mese		8
			A.1.b	Il concorrente dovrà indicare la frequenza con cui verrà fornito gratuitamente ad ogni detenuto un “cesto” alimentare a lunga conservazione del valore commerciale al netto di IVA pari almeno a €4,00 (composto a titolo esemplificativo da pasta, barattolo di pomodoro, carne/pesce in scatola; oppure, caffè, olio, legumi ecc ecc):		<u>10</u>
				Una volta al mese		<u>10</u>
				Una volta ogni due mesi		<u>8</u>
				Una volta ogni quattro mesi		<u>6</u>
				Almeno due volte all'anno (Es. Pasqua e Natale)		<u>2</u>
			A.2 - Qualità dell'organizzazione del servizio: totale punti 22			
			A.2.a	Il concorrente dovrà descrivere il sistema di selezione dei fornitori, con riferimento soprattutto all'approvvigionamento dei generi alimentari, in particolare di quelli “freschi” (ad esempio: la selezione qualitativa dei prodotti, la garanzia della filiera, l'indicazione metodi di produzione e origine, ecc.).	<u>5</u>	
			A.2.b	Il concorrente dovrà descrivere il sistema di gestione del magazzino e di controllo qualità, delle modalità di fornitura e consegna degli alimenti, delle bevande e degli ulteriori generi di conforto, delle modalità dei trasporti approvvigionamento dei generi, dando in particolare conto dei tempi di approvvigionamento e consegna rispetto alle richieste.	<u>5</u>	

			A.2.c	Il concorrente dovrà descrivere le modalità con cui effettuerà il monitoraggio delle attività e del livello qualitativo del servizio svolto, anche attraverso procedure di <i>customer satisfaction</i> , oltre che le modalità di gestione dei resi (ritiro e cambio con prodotti conformi).	5		
			A.2d	Il concorrente dovrà descrivere le proposte migliorative che intende introdurre al fine di garantire una migliore esecuzione del servizio, evidenziando i tempi di realizzazione delle proposte e i benefici a carico degli utenti e degli Istituti.	5		
			A.2e	Il concorrente dovrà descrivere la struttura organizzativa aziendale che intenderà impiegare per la gestione del servizio, con particolare riferimento al numero e alla qualifica del personale, e descrivendo inoltre i sistemi di turnazione e tempi di sostituzione del personale in caso di eventi critici e/o particolari atti a garantire la continuità e l'efficienza del servizio attraverso una flessibilità organizzativa.	2		
B	Assortimento dei generi	30	B.1 - Diversificazione dell'offerta – Totale punti: 25				
			B.1	Fermo l'obbligo di garantire almeno due marche differenti dello stesso prodotto, come meglio precisato nel punto 4 "Oggetto della concessione" del presente disciplinare, di cui una notoria a livello commerciale e una da hard-discount, il concorrente è invitato ad offrire più marche alternative dei seguenti prodotti, alcune delle quali selezionate anche tra quelle più note a livello commerciale BASE: N° 2 Marche (1 marca nota+1 marca discount) – M=2			
			B.1.a	<i>Pasta; Passate/Pelati; Riso; Olio di semi; Olio di oliva</i>			5
				M= 3 - Base + 1 marca a scelta			2
				M= 4 - Base +1 marca nota + 1 marca a scelta			5
			B.1.b	<i>Caffè; Latte; Yogurt; The/Tisane/Infusi; Biscotti; Cereali/Galette; Fette biscottate/Crackers</i>			5
				M= 3 - Base + 1 marca a scelta			2
				M= 4 - Base +1 marca nota + 1 marca a scelta			5
			B.1.c	<i>Formaggi spalmabili; Mozzarella; Affettati sottovuoto</i>			5
				M= 3 - Base + 1 marca a scelta			2
				M= 4 - Base +1 marca nota + 1 marca a scelta			5
			B.1.d	<i>Scatolame; Surgelati; Pizze surgelate</i>			5
				M= 3 - Base + 1 marca a scelta			2

			M= 4 - Base +1 marca nota + 1 marca a scelta			5
			<i>Merendine; Cioccolato; Dolci tipici festività</i>			5
		B.1.e	M= 3 - Base + 1 marca a scelta			2
			M= 4 - Base +1 marca nota + 1 marca a scelta			5
		B.2 - Fornitura di alimenti speciali - Totale punti: 5				
		B.2	Il concorrente si impegna a garantire la possibilità di acquistare, con continuità, all'interno della lista dei generi (Mod. 72), particolari prodotti dietetici alimentari per soggetti intolleranti o che necessitano di alimenti ipocalorici (prodotti <i>gluten free</i> , <i>sugar free</i> e <i>lactose free</i>), con riguardo ai seguenti generi:			
		B.2.a	Senza glutine, almeno i seguenti prodotti: pasta, fette biscottate, crackers, biscotti, pizza, pane.			2
		B.2.b	Senza zucchero, almeno i seguenti prodotti: biscotti, marmellate, bevande, caramelle.			1
		B.2.c	Senza lattosio, almeno i seguenti prodotti: latte, formaggi spalmabili, latticini.			2
		TOTALE			22	48
		TOTALE OFFERTA TECNICA			70	

20. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli **elementi soggetti a punteggio discrezionale** è attribuito un coefficiente sulla base del metodo del confronto a coppie.

In particolare, a ciascun singolo criterio o sub-criterio che compone l'elemento di valutazione, è attribuito un coefficiente da ciascun commissario, confrontando ciascuna offerta con ognuna delle altre offerte, attribuendo a ciascun confronto uno dei seguenti valori:

- 6 in caso di preferenza massima;
- 5 in caso di preferenza grande;
- 4 in caso di preferenza media;
- 3 in caso di preferenza piccola;
- 2 in caso di preferenza minima;
- in caso di parità è attribuito il valore di 1 ad ambedue le offerte della coppia in fase di confronto.

Per ciascun singolo criterio o sub-criterio che compone l'elemento di valutazione si procede secondo quanto di seguito indicato:

- è innanzitutto effettuata la somma dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario;
- si trasforma quindi, per ciascun Commissario, la somma delle preferenze attribuite mediante il "confronto a coppie" in coefficienti provvisori variabili tra 0 e 1, attribuendo alla somma più alta il valore di 1 e riproporzionando su di essa tutte le altre; si considerano al massimo n. 2 decimali del

coefficiente così calcolato, con arrotondamento per difetto o per eccesso in base al valore della terza cifra decimale (fino a 5 difetto; da 6, in eccesso).

- per ciascun concorrente, si calcola la media dei coefficienti provvisori di ciascun Commissario; ai fini del calcolo di tale media si considerano al massimo n. 2 decimali del coefficiente così calcolato, con arrotondamento per difetto o per eccesso in base al valore della terza cifra decimale (fino a 5 difetto; da 6, in eccesso);
- successivamente, si procede al calcolo dei coefficienti definitivi attribuendo 1 al coefficiente medio più alto, e un coefficiente definitivo conseguentemente proporzionale al coefficiente medio raggiunto a tutti gli altri; ai fini del calcolo di tale media si considerano al massimo n. 2 decimali del coefficiente così calcolato, con arrotondamento per difetto o per eccesso in base al valore della terza cifra decimale (fino a 5 difetto; da 6, in eccesso);
- i coefficienti così assegnati verranno moltiplicati per il punteggio massimo attribuito al criterio o sub-criterio oggetto di valutazione, al fine di ottenere il punteggio da assegnarsi ad ogni concorrente.

Qualora le offerte ammesse sono **in numero inferiore a 3 (tre)**, in luogo del confronto a coppie, a ciascun elemento di valutazione è attribuito un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

<i>Giudizio</i>	<i>Esempio di valori</i>	<i>Criterio di giudizio della proposta / del miglioramento</i>
Ottimo	1,00	È ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori
Più che buono	0,80	La proposta presenta aspetti molto positivi che si avvicinano a soluzione ottimali
Buono	0,60	La proposta presenta aspetti positivi evidenti ed apprezzabili ma inferiori a soluzioni ottimali
Discreto	0,40	La proposta presenta aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
Sufficiente	0,20	La proposta risulta essere appena appena sufficiente con pochi elementi di pregio
Insufficiente	0,00	La proposta non è valutabile ai fini dell'attribuzione del punteggio

Per ciascun singolo criterio o sub-criterio che compone l'elemento di valutazione è effettuata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente definitivo, riportando ad 1 (uno) la media di valore più elevato e proporzionando a tale media di valore più elevato le medie delle altre offerte, mediante interpolazione lineare, secondo la formula:

$$V(a)_i = P_i / P_{\max}$$

dove:

V(a)_i è il coefficiente attribuito al criterio o al sub-criterio (i) dell'offerta (a) compreso tra 0 (zero) e 1 (uno);

P_i è la media dei coefficienti attribuiti dai commissari al criterio o al sub-criterio (i) dell'offerta (a) in esame;

P_{max} è la media di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al criterio o al sub-criterio (i) tra tutte le offerte.

A ciascun singolo criterio o sub-criterio è quindi assegnato un punteggio costituito dal prodotto del relativo coefficiente così come sopra calcolato per il peso o il sub-peso massimo previsto per quel singolo criterio o sub-criterio.

Ai fini dei calcoli di cui sopra, si considerano al massimo n. 2 decimali dei coefficienti, con arrotondamento per difetto o per eccesso in base al valore della terza cifra decimale (fino a 5 difetto; da 6, in eccesso);

Quanto agli **elementi cui è assegnato un punteggio tabellare** identificato dalla **colonna “T”** della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.

La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo-compensatore

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = *punteggio concorrente i;*

C_{ai} = *coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;*

C_{bi} = *coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;*

.....

C_{ni} = *coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;*

P_a = *peso criterio di valutazione a;*

P_b = *peso criterio di valutazione b;*

.....

P_n = *peso criterio di valutazione n.*

21. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA

Ai ribassi offerti sulle macro-categorie in cui sono suddivisi i prodotti oggetti del servizio sono attribuiti i seguenti punteggi economici massimi:

- | | |
|------------------------|----------|
| – Alimentari | 13 punti |
| – Pasticceria/dolciumi | 6 punti |
| – Bevande | 6 punti |
| – Frutta e verdura | 2 punti |
| – Macelleria | 2 punti |
| – Surgelati | 1 punto |

I punteggi economici saranno calcolati sulla base della seguente formula:

$$P(i,j) = P_{Max,j} \times (R(i,j)/R_{Max,j})$$

per $R_{i,j} \geq 0$

dove:

j = macro-categorie da 1 a 6 i = offerta *i-esima*

P(i,j) = punteggio attribuito al concorrente *i-esimo* per la macro-categoria *j-esima*

PMax, j = punteggio massimo previsto per la macro-categoria *j-esima*

R(i,j) = valore offerto (*ribasso*) dal concorrente *i-esimo* per la macro-categoria *j-esima*

RMax,j = offerta più conveniente (*Max ribasso*) presentata per la macro-categoria *j-esima*

I valori ottenuti saranno troncati alla seconda cifra decimale, senza arrotondamento.

Per quanto sopra, il “**Punteggio economico complessivo**” del concorrente *i-esimo* (**PEC,i**) sarà dato dalla somma di punteggi ottenuti dal concorrente *i-esimo* per ciascuna macro-categoria e, cioè:

$$PE_{C,i} = \sum_{j=1}^6 P_{i,j}$$

La migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo (**PTOT**) più alto, che sarà ottenuto sommando il “Punteggio Tecnico” ed il “Punteggio Economico complessivo”.

La concessione sarà aggiudicata, sulla base dei criteri fissati dal Provveditorato ai sensi dell’art. 173 del Codice, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'offerta risponde ai requisiti minimi prescritti dalla Stazione Appaltante;
- b) l'offerente ottempera alle condizioni di partecipazione di cui all'articolo 172;
- c) l'offerente non è escluso dalla partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 172.

22. PROCEDURA DI GARA

22.1 AUTORITA' DI GARA E RELATIVE SEDUTA

Allo scadere del termine di presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto.

La procedura di aggiudicazione avrà inizio il giorno **26.04 2022**, con inizio **alle ore 13.00**, dall’Autorità che presiede la gara, individuata nel Seggio di Gara/RUP (paragrafo 5.2 delle Linee guida ANAC n. 3), che procederà, **in seduta pubblica (con visibilità da remoto)**, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate.
La tempestività della ricezione delle offerte - e che le stesse offerte siano composte di *Documentazione amministrativa*, *Offerta tecnica* e *Offerta economica* (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) - è riscontrata dalla presenza a Sistema delle offerte medesime in quanto, come meglio specificato nel precedente paragrafo 6.1, le eventuali offerte intempestive ed incomplete (ovvero, manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non sono accettate dal Sistema medesimo e dunque nessuna offerta è presente a Sistema;
- b) successivamente, l’Autorità di gara procederà, attraverso il Sistema, alla apertura delle offerte presentate e,

quindi, ad accedere all'area contenente la *Documentazione amministrativa* di ciascuna singola offerta presentata, mentre le BUSTE Tecniche e le BUSTE economiche resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile, né all'Autorità di gara, né all'Ente appaltante, né a Consip S.p.A., né ai concorrenti, né a terzi; pertanto, il Sistema consentirà l'accesso alla *Documentazione amministrativa* e l'Autorità di gara procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti.

Si precisa che alle sedute pubbliche potrà assistere ogni concorrente collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica.

L'Autorità di gara, poi, procederà, in seduta riservata, all'analisi della documentazione presente nella *Documentazione amministrativa*.

22.2 DECRETO DI AMMISSIONE/ESCLUSIONE

Al termine dell'analisi dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa, all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali sarà adottato il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura e le ammissioni.

22.3 COMMISSIONE GIUDICATRICE E RELATIVE SEDUTE

All'apertura e valutazione delle Offerte tecniche procede - rispettivamente, in seduta pubblica e in apposite sedute riservate - la Commissione giudicatrice di cui all'art. 77 del Codice dei contratti.

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione. I commissari saranno scelti fra gli esperti iscritti all'Albo di cui all'art. 78 del Codice, istituito presso l'ANAC, ove già operante al momento dell'avvio delle attività di valutazione delle offerte.

Qualora il suddetto Albo non dovesse essere ancora operante, l'Amministrazione procederà autonomamente alla nomina dei tre commissari, individuandoli, di preferenza, tra il proprio personale con competenze professionali adeguate in relazione all'oggetto del presente appalto, tenuto conto dell'esperienza pregressa e in possesso dei requisiti di compatibilità e moralità previsti dalla normativa vigente.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

Si precisa che alle sedute di cui sopra i concorrenti potranno assistere **collegandosi da remoto al Sistema nei giorni e orari che saranno comunicati** (ad eccezione delle date già indicate in Bando di gara).

La Commissione giudicatrice procederà, quindi, a verificare la regolarità dei documenti dell'Offerta Tecnica e alla attribuzione del "punteggio tecnico" (PT) sulla base dei criteri e sottocriteri ed in ragione dei relativi punteggi e sub-punteggi massimi come stabilito nei precedenti punti 19 e 20 del presente Disciplinare. Dopodiché, la Commissione giudicatrice, in seduta aperta al pubblico in modalità da remoto, la cui data sarà preventivamente comunicata ai concorrenti ammessi, procederà, relativamente a ciascun singolo lotto, a rendere visibili i punteggi delle *Offerte Tecniche* (eventualmente riparametrati) e all'apertura delle *Offerte economiche*.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui sopra:

- a) i “punteggi tecnici” (PT) attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti;

In particolare, relativamente a ciascun singolo lotto, verranno resi visibili ai concorrenti attraverso il Sistema:

- a) il “punteggio tecnico” (PT) precedentemente attribuito, già, eventualmente, riparametrato;
- b) il ribasso offerto dai singoli partecipanti sulla base d’asta. Verranno, altresì, rese visibili tutte le informazioni contenute nel documento generato dal Sistema e denominato “**Offerta economica**”. Non verranno, al contrario, resi visibili i prezzi medi unitari riportati nel **Foglio calcolo offerta economica** e, nel caso dovesse esserci discordanza tra i valori contenuti nel modello “**Offerta economica**” e nel documento “**Calcolo offerta economica**”, essendo quest’ultimo a prevalere, verrà data, tramite Sistema, immediata e idonea comunicazione a tutti gli offerenti.

Di seguito, in seduta riservata, si procederà:

- 1. all’esame e verifica, per ciascun lotto, delle offerte economiche presentate;
- 2. alla verifica in ordine alla sussistenza in capo ai concorrenti di una situazione di controllo ex art. 2359 c.c. proponendo l’esclusione dei concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi, così come previsto dall’art. 80, comma 5, lett. m) del Codice dei contratti;
- 3. all’acquisizione del punteggio economico attribuito dal sistema;
- 4. alla somma di tutti i punteggi parziali attribuiti alle diverse offerte (PT + PE), attribuendo il punteggio complessivo a ciascuna offerta;
- 5. a stilare la graduatoria provvisoria di merito;
- 6. alla verifica della presenza di eventuali offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97, comma 3, del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica riparametrata.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica riparametrata, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. Non sono ammesse offerte in aumento, parziali e/o condizionate, e/o limitate ad una parte del servizio.

La Commissione, qualora constati che non vi siano offerte anomale, procede - in seduta pubblica, la cui data sarà comunicata preventivamente ai concorrenti - a formulare la “proposta di aggiudicazione” alla stazione appaltante.

Nel caso di anomalia delle offerte o in caso di presenza di elementi specifici che facciano apparire le offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97, comma 6, del Codice dei contratti, il RUP svolgerà la verifica di congruità delle offerte con il supporto della Commissione nominata ex articolo 77 del Codice. Sarà chiesto ai concorrenti interessati di produrre entro un termine **non superiore a 15 giorni** dettagliate giustificazioni sull’offerta presentata. Ove il termine non fosse rispettato sarà, successivamente, fissato un termine perentorio, il cui mancato rispetto comporterà l’esclusione dalla gara.

All’esito del procedimento di verifica dell’anomalia la Commissione procederà, in seduta aperta al pubblico, la cui data sarà preventivamente comunicata ai concorrenti ammessi, alla formulazione della proposta di aggiudicazione a questo Ente appaltante.

22.4 VERIFICHE NEL CORSO DELLA PROCEDURA

Ai sensi dell’art. 85, comma 5 del codice dei contratti, questo Ente appaltante può chiedere agli offerenti e ai

candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parti di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura stessa e gli stessi non siano acquisibili direttamente accedendo ad una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in qualunque Stato membro, opportunamente indicata dall'operatore economico che ne autorizza la consultazione.

Gli accertamenti verranno eseguiti con i mezzi di prova di cui all'art. 86 del Codice.

23 AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all'articolo 23, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:

- c) richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare la concessione i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.
- d) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta – i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.
- e) verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, **aggiudica la concessione**.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1).

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicata neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (**stand still**) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a).

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è stipulato con atto pubblico notarile informatico.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice.

Il contratto di concessione è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del contratto.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a circa € 10.000,00. La stazione appaltante comunicherà tempestivamente all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento, in proporzione al numero di Lotti aggiudicati.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

24 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;

le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;

ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25 CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario [nel caso di più lotti: di ciascun lotto] deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e [per le pubbliche amministrazioni] nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza [negli

altri casi nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima ai sensi del decreto legislativo n. 231/01].

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario [nel caso di più lotti: di ciascun lotto] ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante sul link: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_17_1_3.page

26 ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

27 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

L'Amministrazione si riserva la **facoltà** di non procedere all'aggiudicazione della procedura qualora sussistano o intervengano motivi di interesse pubblico determinanti l'inopportunità di procedere con la stessa. Non sarà riconosciuto ai concorrenti nessun indennizzo, rimborso, danno, onere di qualsiasi genere, al verificarsi di tale evenienza.

28 REGOLE DI CONDOTTA PER L'UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie ad evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto svolgimento delle procedure di gara con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la turbativa d'asta, le offerte fantasma, gli accordi di cartello.

In caso di inosservanza di quanto sopra, questo Provveditorato Regionale segnalerà il fatto all'autorità giudiziaria, all'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi per gli opportuni provvedimenti di competenza.

Tutti i contenuti del sito www.acquistinretepa.it e, in generale, i servizi relativi al Sistema, forniti dal MEF, dalla Consip S.p.A. e dal Gestore del Sistema sono resi disponibili e prestati così come risultano dal suddetto sito e dal Sistema.

Con la Registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF, la Consip S.p.A., questa Stazione appaltante ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il MEF, la Consip S.p.A., l'Amministrazione ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

29 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Cagliari, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

30 INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modificazioni e integrazioni e del GDPR (General Data Protection Regulation) del 2016 n. 679.

– CHI TRATTA I MIEI DATI

Il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato Regionale per la Sardegna in qualità di stazione appaltante, tratterà i dati personali conferiti con i moduli richiamati nella documentazione di gara e con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dalla normativa vigente, in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

– HO L'OBLIGO DI FORNIRE I DATI

Il conferimento dei dati sulla piattaforma telematica (Sistema ASP) sono obbligatori per legge e il loro mancato inserimento non consente di procedere con la attivazione della procedura.

– PER QUANTO TEMPO SONO TRATTATI I DATI

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione della procedura di gara e del conseguente contratto di appalto fino al completo esaurimento degli effetti giuridici ad essi connessi nonché, successivamente, per finalità di archiviazione a tempo indeterminato. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

– A CHI VENGONO INVIATI I DATI RACCOLTI

I dati saranno comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi nonché negli altri casi previsti dalla normativa ivi compresa la pubblicazione nelle pagine di questa Amministrazione (Amministrazione Trasparente, Albo Pretorio, Gazzetta Europea, Gazzetta Ufficiale e simili) o in banche dati nazionali (Es. ANAC, Sistema ASP di Consip). I dati potranno essere trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi, sempre nel rispetto della normativa vigente.

– CHE DIRITTI HO SUI DATI RACCOLTI

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il Ministero della giustizia.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

Il Provveditore Regionale
Maurizio Veneziano